

REGOLAMENTO TRANSITORIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (art. 49 D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 successiva integrazioni e modificazioni)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il presente sistema fa applicazione del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 130 R.A.U.E. e all'art. 130 R del trattato dell'Unione Europea, con la conseguenza di favorire tra i cittadini, attraverso l'incentivo economico, la riduzione della produzione dei rifiuti mediante un'attenta differenziazione degli stessi finalizzata al recupero e riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Medolago è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97.

ART. 3

FINALITA' E CARATTERISTICHE DELLA TARIFFA E SUA DETERMINAZIONE.

1. La tariffa è determinata, ove possibile, in proporzione alle quantità dei rifiuti effettivamente prodotte da ciascun utente del servizio e destinati alla discarica o all'inceneritore.
2. La tariffa è articolata in due fasce d'utenza: domestica e non domestica.  
Per le **utenze domestiche**, la tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile ed è calcolata attraverso il procedimento dettagliato nell'allegato A del presente regolamento, parte integrale e sostanziale dello stesso.
3. **La parte fissa** delle utenze domestiche copre il 38% dei costi fissi sostenuti dall'ente per il servizio di gestione dei rifiuti, ed è ripartita nel seguente modo:  
50% da calcolare sulla base del numero **componenti il nucleo familiare**;  
50% da calcolare sulla base dei metri quadrati di superficie dell'abitazione occupata.
4. Per le **utenze non domestiche** la tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile, ed è calcolata attraverso il procedimento dettagliato nell'allegato A del presente regolamento, parte integrale e sostanziale dello stesso.
5. **La parte fissa** delle utenze non domestiche, copre il 62% delle spese fisse sostenute dal Comune per il servizio di gestione dei rifiuti, ed è calcolata in conformità ai parametri relativi al coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie riportate nella tab. 3b allegata al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e sulla base delle superfici occupate o condotte espresse in metri quadrati.
6. **La parte variabile per entrambe le categorie d'utenza** è proporzionale alla quantità dei rifiuti non riciclabili, prodotta da ciascun utente e raccolta a domicilio.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2002

#### ART. 4

##### OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

1. L'utente ha l'obbligo di conferire i rifiuti non riciclabili, in appositi sacchi da acquistare ad un prezzo che permetta di coprire i costi sostenuti dal Comune per smaltire tale tipologia di rifiuti (art. 5 presente regolamento).
2. Relativamente ai sacchi di colore verde consegnati dall'amministrazione nell'anno 2001 alle sole utenze domestiche (solo prima fornitura), non utilizzati entro il 31/12/2001, sarà riconosciuto un controvalore unitario pari a € 0,50 per i sacchi grandi e € 0,25 per quelli piccoli. I sacchi potranno essere consegnati abbinati alle relative etichette perentoriamente entro il 31.01.2002

#### ART. 5

##### DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA: UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE NON DOMESTICHE (COSTO DEL SACCO)

1. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, costituita dal prezzo di vendita dei sacchi, è determinata dall'organo competente in relazione alle spese che il Comune sostiene per smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva è divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che sono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato è moltiplicato per le unità di misura che mediamente possono essere contenute nei sacchi in base alla loro capacità. Per la definizione del costo di ciascun sacco si rimanda all'allegato A del presente regolamento.
2. Alle famiglie con presenza di familiari affetti da particolari patologie comportanti il consumo di pannoloni per adulti, saranno forniti gratuitamente n° 25 sacchi per ogni anno.
3. Alle famiglie è riconosciuto, se richiesto, per ogni figlio di età inferiore agli anni 3, la fornitura gratuita di n° 10 sacchi annui per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

#### ART. 6

##### DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA RELATIVE AI RIFIUTI DA RECUPERARE O RICICLARE, RACCOLTI A DOMICILIO E NON, E DELLO SPAZZAMENTO STRADE, NONCHE' DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La parte fissa della tariffa è determinata sulla base dei costi relativi agli investimenti, dei costi del servizio per la raccolta differenziata e non, dei costi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti raccolti presso la piazzola ecologica e lo smaltimento presso discarica od inceneritore del rifiuto organico, nonché dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico.
2. La tariffa così determinata viene ripartita a carico di tutti gli utenti del servizio, nel rispetto delle percentuali stabilite nell'art. 3, comma 2 e 3 del presente regolamento.

#### ART. 7

##### MODALITA' DI CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA RELATIVAMENTE ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine di stabilire la tariffa annuale dovuta sulla base dei componenti il nucleo familiare, i costi presunti dell'anno di cui al precedente articolo, nel rispetto delle quote stabilite dall'art. 3 comma 2, sono divisi per il numero dei residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce la tariffa. La tariffa pro-capite così ottenuta è moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, tenuto conto della tabella riportata nel successivo allegato A.

Regolamento transitorio per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 49 D.lgs n. 22 del 05/02/1997 successive integrazioni e modifiche).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2002

2. La parte dovuta sulla base delle metrature dei locali viene determinata dividendo i costi presunti dell'anno di cui al precedente articolo, nel rispetto delle quote stabilite dall'art. 3 comma 2, per i mq totali condotti da utenze domestiche nel Comune di Medolago al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce la tariffa. L'importo così ottenuto rappresenta la tariffa da applicare al mq dei locali condotti da ogni singola utenza domestica.

#### ART. 8

##### MODALITA' DI CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA RELATIVAMENTE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di stabilire la parte fissa della tariffa annuale dovuta dalle utenze non domestiche, i costi presunti dell'anno, di cui all'art. 6 del presente regolamento, nel rispetto delle quote stabilite dall'art. 3 comma 5, sono divisi per i mq totali occupati o condotti da utenze non domestiche, parametrati in base alla tabella riportata nell'allegato A.

#### ART. 9

##### SPERIMENTAZIONE

1. Il presente regolamento produrrà i suoi effetti dal 01.01.2002.
2. Le norme in esso contenute hanno carattere transitorio e saranno vigenti per tutto il 2002 riservando la possibilità all'amministrazione comunale di adeguarle in base ai risultati conseguiti nel corso della gestione.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni
4. Le tariffe potranno, in ogni caso, essere modificate in presenza di rilevanti incrementi nei costi del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (art. 54 comma 1 lett. a) L. 388/2000.
5. Il termine tassa riportato nei regolamenti in vigore e/o dispositivi degli atti deliberativi si intende sostituito con il termine tariffa.
6. In attesa di definire il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa rimangono applicabili per il periodo transitorio, gli artt. 1, 2, 3, 4 (con esclusione della lett. f comma 3), 5, 6, 8(solo comma 1), del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione CC 23 del 10/03/1995, e successive integrazioni e modificazioni. Sono in ogni caso inapplicabili per il periodo di sperimentazione, tutte quelle norme di regolamento o dispositivi deliberativi in contrasto con le norme qui dettate.
7. Per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e quelli che disciplinano la materia, nonché disposizioni normative, si applicheranno le sanzioni in vigore previste dal regolamento per le sanzioni amministrative.

Regolamento transitorio per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 49 D.lgs n. 22 del 05/02/1997 successive integrazioni e modifiche).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2002

## ALLEGATO A – calcolo per la determinazione delle tariffe – importo tariffe.

Percentuale incidenza utenze domestiche e non domestiche su iscrizioni utenti tasru anno 1999:

totale utenze iscritte	Lit. 260.407.053	
totale incidenza utenze domestiche	Lit. 99.205.472	pari 38%
totale incidenza utenze non domestiche	Lit. 161.201.581	pari 62%

Totale costi presuntivi anno 2002

Raccolta rifiuti differenziati e non, costo spazzamento strade, smaltimento organico e mantenimento uffici amministrativi e gestione piazzola

€ 79.900,00 (Lit. 154.708.000)

Costi smaltimento rifiuto indifferenziato

€ 25.822,84 (Lit. 50.000.000)

Costi da coprire con tariffa utenze domestiche

€ 30.362,00 (Lit. 58.789.000)

Costi da coprire con tariffa utenze non domestiche

€ 49.538,00 (Lit. 95.919.000)

## UTENZE DOMESTICHE

€ 15.181,00= (50%) importo da coprire in base ai componenti nucleo familiare

€ 15.181,00= (50%) importo da coprire in base alle metrature

€ 15.181,00: 2058 (abitanti al 31.12.2001) =

€ 7,38 (Lit. 14.290) quota pro abitante

€ 15.181,00: 88.313 (metrature rilevate al 21.11.01)

€ 0,17 (Lit. 329) quota al mq

Quota per componente

N° componenti	tariffa base €	coefficiente correzione	tariffa risultante €	tariffa complessiva
1 componente	7,38	1	7,38	7,38 (lit.14.290)
2 componenti	7,38	1	7,38	14,76 (lit.28.579)
3 componenti	7,38	1	7,38	22,14 (lit.42.869)
4 componenti	7,38	0,929	6,86	29,00 (lit.56.144)
5 componenti	7,38	0,857	6,32	35,32 (lit.68.390)
6 componenti	7,38	0,714	5,27	40,59 (lit.78.593)
per ogni componente successivo al sesto			5,16 (lit. 10.000)	

Regolamento transitorio per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (art. 49 D.lgs n. 22 del 05/02/1997 successive integrazioni e modifiche).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2002

## UTENZE NON DOMESTICHE

Costi da coprire con utenze non domestiche: € 49.538,00=

mq risultanti al 21.11.01 imputabili ad utenze non domestiche 148.253

tipologia	mq	coefficiente correzione	mq rettificati	tariffa base risultante espressa in €	coefficiente correzione tariffa	tariffa risultante €
alberghi	3.311	0,85	2.814	0,50	0,85	<b>0,42</b> (lit.813)
luoghi per collettività	697	0,41	2.86	0,50	0,41	<b>0,20</b> (lit.387)
uffici	1.362	1,1	1.498	0,50	1,1	<b>0,54</b> (lit.1046)
magazzini e depositi	34.568	0,67	23.161	0,50	0,67	<b>0,33</b> (lit.639)
vendita al minuto non alimentare	6.750	1	6.750	0,50	1	<b>0,50</b> (lit. 968)
vendita al minuto alimentari ed esercizi pubblici	2.670	2,07	5.527	0,50	2,07	<b>1,02</b> (lit.1.975)
magazzini vendita ingrosso	3.060	1	3.060	0,50	1	<b>0,50</b> (lit. 968)
ristoranti	1.467	4,13	6.059	0,50	4,13	<b>2,04.</b> (lit.3.950)
artigiani	22.211	0,88	19.546	0,50	0,88	<b>0,44</b> (lit.852)
distributori carburante	1.073	0,73	783	0,50	0,73	<b>0,36</b> (lit.697)
industriali	71.084	0,43	30.566	0,50	0,43	<b>0,21</b> (lit.407)
totali mq	148.253	tot. mq rett.	100.050	.....	.....	.....

## CALCOLO DEL COSTO DEL SACCO

Costo presunto smaltimento rifiuto indifferenziato € 25.822,84=

€ 25.822,84 : 275.482 (Kg prodotti in un anno) = € 0,09 costo al Kg

8 (Kg presunti contenuti in ogni sacco) x € 0,09 = € 0,72 (lit.1394) costo di un sacco smaltito

Regolamento transitorio per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti (art. 49 D.lgs n. 22 del 05/02/1997 successive integrazioni e modifiche).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2002